REGOLAMENTO (CEE) N. 2664/80 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 1980

relativo alle condizioni d'importazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia e della Cecoslovacchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine [1], in particolare l'articolo 33,

visto il regolamento (CEE) n. 2645/80 del Consiglio, del 14 ottobre 1980, relativo alla riscossione del prelievo applicabile a taluni animali vivi nel settore delle carni ovine e caprine [2], in particolare l'articolo 2,

considerando che taluni paesi terzi tradizionalmente esportatori verso la Comunità di prodotti del settore delle carni ovine e caprine hanno iniziato negoziati con la Comunità per concludere con quest'ultima accordi di autolimitazione ; che tali negoziati non hanno potuto essere ancora ultimati ; che è tuttavia opportuno applicare ai prodotti in questione, a titolo transitorio, disposizioni analoghe a quelle adottate per le importazioni in provenienza da paesi che hanno già concluso accordi di autolimitazione ;

considerando che le autorità competenti dei paesi in questione hanno fatto pervenire alla Commissione un impegno scritto unilaterale di limitare le esportazioni verso la Comunità e di applicare immediatamente le disposizioni amministrative per il rilascio dei « titoli per l'esportazione verso la Comunità » previsti dai progetti di accordi di autolimitazione ;

considerando che tale impegno rende superflua la costituzione di una cauzione all'atto della presentazione della domanda di titolo d'importazione ; che è necessario definire il modello dei titoli per l'esportazione e prevedere le modalità della loro utilizzazione ;

considerando che il titolo per l'esportazione verso la Comunità economica europea deve essere rilasciato dall'organismo emittente designato da ciascun paese terzo interessato ; che tale organismo deve presentare tutte le garanzie necessarie ai fini del corretto funzionamento del regime di cui trattasi ;

considerando che è necessario limitare le importazioni in questione ai quantitativi previsti dagli impegni di autolimitazione ; che è quindi necessario derogare al regolamento (CEE) n. 193/75 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2471/80 [4], per quanto concerne i quantitativi che possono essere importati oltre i quantitativi indicati sul titolo ;

considerando che i paesi terzi in questione possono concludere tali accordi di autolimitazione entro un termine relativamente breve ; che occorre pertanto fissare i quantitativi che possono essere esportati da tali paesi verso la Comunità fino al 31 dicembre 1980 ;

considerando che è opportuno che gli Stati membri trasmettano le informazioni relative alle importazioni in oggetto ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione « ovini-caprini »,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

In deroga all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1837/80 e sino al 31 dicembre 1980 :

a) il rilascio dei titoli d'importazione per i prodotti delle sottovoci 01.04 B e 02.01 A IV della tariffa doganale comune originari della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia e della Cecoslovacchia :

   — è subordinato alla presentazione di un titolo per l'esportazione verso la Comunità economica europea, denominato qui di seguito « titolo per l'esportazione », rilasciato dal governo del paese terzo esportatore o sotto la sua responsabilità ;

   — non è subordinato alla costituzione di una cauzione ;

b) i titoli per l'esportazione sono rilasciati nei limiti dei seguenti quantitativi, espressi in tonnellate equivalente carcassa, per paese interessato e per categoria :

(1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 275 del 18. 10. 1980, pag. 11.
(3) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 1.
(4) GU n. L 254 del 27. 9. 1980, pag. 23.

	01.04 B	*02.01 A IV a)*
Bulgaria	135	50
Ungheria	2 412	400
Polonia	2 100	—
Cecoslovacchia	—	245

Articolo 2

1. Il titolo per l'esportazione viene redatto su un formulario conforme al modello riprodotto nell'allegato I, composto di un originale e di almeno una copia.

Il formulario deve avere il formato di circa 210 × 297 mm. Deve essere utilizzata carta di colore bianco del peso minimo di 40 g/m².

2. I formulari devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità ; inoltre, possono essere stampati e compilati nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.

3. L'originale e le copie devono essere compilati a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, devono essere compilati con inchiostro e in stampatello.

4. Ogni titolo per l'esportazione deve essere contrassegnato da un numero di rilascio assegnato dall'organismo emittente di cui all'articolo 4. Le copie devono recare lo stesso numero di rilascio dell'originale.

Articolo 3

1. Il titolo per l'esportazione è valido tre mesi a decorrere dalla data del rilascio.

L'originale del titolo, accompagnato da una copia, deve essere presentato alle autorità competenti al momento in cui è presentata la corrispondente domanda di titolo d'importazione.

2. L'originale è conservato dall'organismo emittente del titolo d'importazione. Tuttavia, qualora la domanda di titolo d'importazione riguardi soltanto una parte del quantitativo indicato nel titolo di esportazione, l'organismo emittente iscrive su quest'ultimo il quantitativo per il quale è stato utilizzato e, munito del debito timbro, lo consegna all'interessato.

Articolo 4

1. Per essere valido, un titolo per l'esportazione deve essere debitamente compilato e vistato, conformemente alle disposizioni del presente regolamento e alle indicazioni di cui all'allegato I, da uno degli organismi emittenti elencati nell'allegato II.

2. Per essere debitamente vistato, il titolo per l'esportazione deve indicare il luogo e la data di emissione, la data limite di validità, il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone all'uopo abilitate.

Articolo 5

1. Ogni organismo emittente elencato nell'allegato II deve :

a) essere riconosciuto come tale dal paese terzo esportatore ;

b) impegnarsi a verificare le indicazioni contenute nei titoli per l'esportazione ;

c) impegnarsi a comunicare periodicamente alla Commissione i quantitativi per i quali sono rilasciati titoli per l'esportazione, ripartiti, se del caso, secondo le destinazioni ;

d) impegnarsi a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su loro richiesta, qualsiasi informazione che consenta la verifica dell'esattezza delle indicazioni contenute nei titoli per l'esportazione.

2. Qualora non sussista più il presupposto enunciato al paragrafo 1, lettera a), o un organismo emittente non adempia uno degli obblighi assunti, l'elenco viene riveduto.

Articolo 6

1. Il titolo d'importazione di cui all'articolo 1 è rilasciato non oltre il giorno lavorativo successivo a quello della presentazione della domanda. Esso è valido fino alla data di scadenza del titolo per l'esportazione presentato conformemente all'articolo 1.

2. Il titolo d'importazione deve essere rinviato quanto prima all'organismo emittente e comunque non oltre la scadenza del periodo di validità.

Articolo 7

1. La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso devono recare, nella casella 14, la menzione del paese terzo d'origine.

Il titolo obbliga ad importare dal paese indicato.

2. Il titolo reca, nella casella 20, una delle menzioni seguenti :

— « Prelievo limitato al 10 % ad valorem [applicazione del regolamento (CEE) n. 2664/80] ».

— « Importafgiften begrænses til 10 % af værdien [jf. forordning (EØF) nr. 2664/80] ».

— « Beschränkung der Abschöpfung auf 10 % des Zollwerts [Anwendung der Verordnung (EWG) Nr. 2664/80] ».

— « Levy limited to 10 % *ad valorem* [application of Regulation (EEC) No 2664/80] ».

— « Prélèvement limité à 10 % *ad valorem* [application du règlement (CEE) nº 2664/80] ».

— « Heffing beperkt tot 10 % ad valorem [toepassing van Verordening (EEG) nr. 2664/80] ».

In deroga all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 193/75, il quantitativo immesso in libera pratica non può essere superiore al quantitativo indicato nelle caselle 10 e 11 del titolo d'importazione ; a tale scopo la cifra 0 è iscritta nella casella 22 del suddetto titolo.

Articolo 8

Gli Stati membri comunicano per telescritto alla Commissione, prima del quinto giorno lavorativo di ogni mese, i quantitativi, suddivisi per prodotto e per origine, per i quali i titoli d'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono stati rilasciati nel mese precedente.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO I

1. Esportatore	2. Certificato n.	**ORIGINALE**
	3. ORGANISMO EMITTENTE	
4. Destinatario (menzione facoltativa)	5. Paese di destinazione	
6. Mezzo di trasporto alla partenza	**TITOLO PER L'ESPORTAZIONE VERSO LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA DI OVINI E DI CAPRINI E DI CARNI OVINE E CAPRINE**	
7. Marchi, numeri, numero e natura dei colli o capi di bestiame ; designazione delle merci		8. Massa netta (kg)
9. Massa netta (in kg) (in lettere)		

10. ATTESTATO DELL'ORGANISMO EMITTENTE

Il sottoscritto attesta che la quantità indicata nel presente titolo è da imputarsi per . . . kg (massa carcassa) (1) sulla quantità globale oggetto dell'impegno di autolimitazione concluso con la Comunità economica europea.

Luogo Data

11. Data di scadenza	(timbro dell'organismo emittente) (firma)

(1) Applicare i coefficienti di conversione stabiliti negli impegni di autolimitazione.

ALLEGATO II

Elenco degli organismi dei paesi esportatori abilitati ad emettere titoli di esportazione

I. Rodopaimpex	per la Bulgaria
II. Terimpex	per l'Ungheria
III. Animex	per la Polonia
IV. Koospol	per la Cecoslovacchia